



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione del giudice per le indagini preliminari

Giudice dell'esecuzione

Il Giudice dell'Esecuzione,

visti gli atti del proc. Rgnr 11/20 RG Gip 1589/20 a carico [REDACTED] concluso con sentenza n. 186/20 del 2.10.20 irrevocabile il 18.12.20 ed in particolare gli atti relativi alla confisca di valore ivi disposta ed eseguita dalla Guardia di Finanza nel febbraio 2021.

Premesso che sono stati sottoposti a confisca beni immobili, che con provvedimento in data 23.10.25 si precisava che in relazione ai beni immobili era necessario disporre della collaborazione di un perito stimatore per effettuare una valutazione dei beni secondo i valori di mercato e per proporre lotti di vendita, che veniva nominato all'uopo il geometra Marco Berardi, che il perito depositava l'elaborato in data 19.03.26 considerato che il caso in esame riguarda una confisca disposta in sentenza, per equivalente, ai sensi dell'art. 12 dec. Leg.vo 74/00. che tale tipologia di sequestro/confisca non rientra nelle categorie per le quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011, per cui occorre procedere ai sensi dell'art. 86 disp. att. c.p.p. che pertanto deve procedersi alle operazioni di vendita con le forme previste dall'art. 591 c.p.c., delegando un professionista che dovrà seguire le procedure previste per le vendite nelle esecuzioni civili immobiliari.

PQM**DISPONE****La vendita all'incanto degli immobili confiscati****DELEGA,****per le operazioni di vendita, l'avv. Antonello Lucchese**

disponendo che il professionista delegato, preliminarmente provveda sulla base degli elementi forniti dal perito stimatore e del valore dallo stesso indicato a tutte le incombenze previste dall'art. 591 *bis* c.p.c. al fine della vendita del lotto unico;

fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate in mesi sei dalla vendita;

dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591 bis, secondo comma cpp;

stabilisce che il professionista effettui la pubblicità ordinaria e straordinaria usualmente prevista per le vendite disposte in questo Tribunale, in sede di Esecuzioni immobiliari;

fissa come luogo di presentazione ed esame delle offerte d'acquisto e di svolgimento della gara tra gli offerenti e le operazioni dell'eventuale incanto lo studio del professionista ovvero altro luogo da lui indicato.


Manda alla cancelleria per le comunicazioni al condannato proprietario ed al professionista delegato e per l'esecuzione di quanto disposto.

Frosinone 13.04.26

IL GIUDICE

DOTT.SSA IDA LOGOLUSO

de log



Il Funzionario Giudiziario
Marisa Marini